

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
272/2015/R/COM

**IMPLEMENTAZIONE DEI PRIMI PROCESSI DI MERCATO NELL'AMBITO
DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)
PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

4 giugno 2015

Premessa

Con la deliberazione 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas) l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di procedure di accreditamento, primo popolamento e successivo aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per il settore del gas naturale.

La suddetta deliberazione è stata emanata in esito al processo di consultazione di cui al documento 24 aprile 2014, 192/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 192/2014/R/gas), nel quale è stata anche descritta una pianificazione delle fasi relative all'estensione del SII al settore del gas.

Gli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione riguardano, appunto, le modalità di implementazione nel Sistema dei primi processi di mercato, come riportati nelle fasi 3 e 4 del summenzionato schema.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **6 luglio 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione	4
2. Popolamento e aggiornamento del RCU Gas: stato dell'arte	9
3. Implementazione dei primi processi relativi al settlement	11
<i>Anagrafica annuale: tempistiche di aggiornamento e semplificazione del contenuto</i>	<i>11</i>
<i>Anagrafica mensile: obblighi di comunicazione degli switching al SII e indennizzi</i>	<i>12</i>
<i>Aggregazione delle misure e profilazione</i>	<i>14</i>
4. Funzionalità del pre-check	15
5. Tempistiche di entrata in vigore	17

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A l’Autorità ha adottato il Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza *strategica e prioritaria* per la regolazione con riferimento a tutti i settori di competenza.
- 1.2 Tra le linee inerenti ai settori dell’energia elettrica e del gas è indicata quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, le attività di sviluppo del SII, suddivise in:
 - a) entrata in operatività SII per voltura, processi aggregazione misure settore elettrico e primi processi *settlement* settore gas [10.b], da concludere entro il 2015; e
 - b) entrata in operatività SII per altre funzionalità [10.c], a partire dal primo semestre 2016.
- 1.3 Con il documento per la consultazione 192/2014/R/gas (capitolo 4, al quale si rimanda per maggiori dettagli), è stato individuato un possibile percorso di sviluppo del SII per il settore del gas naturale, sostanzialmente condiviso dagli operatori che hanno preso parte al processo di consultazione, pur rimarcando l’opportunità di seguire l’approccio metodologico già dichiarato nel documento per la consultazione 28 novembre 2015, 547/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/com), caratterizzato da gradualità, efficienza e affidabilità.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione illustra, pertanto, le modalità implementative connesse al sopraccitato obiettivo 10.b, con riferimento al settore del gas naturale, nonché quelle relative ai primi processi di mercato e, in particolare, all’estensione della funzionalità di *pre-check*, attiva per il settore elettrico dallo scorso anno grazie all’approvazione della deliberazione 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel), rinviando ad un successivo documento per la consultazione la trattazione della gestione della voltura contrattuale nell’ambito del SII.

Box: Contesto normativo

Si richiamano brevemente, di seguito, gli atti e i provvedimenti, relativi principalmente al settore elettrico, più strettamente connessi a quanto si andrà a illustrare per il settore del gas naturale.

Anagrafiche del settore elettrico relative al settlement

- I. Con la deliberazione 57/2013/R/com, l'Autorità ha definito le modalità di implementazione per il tramite del SII dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile per il settore elettrico, stabilendo quindi la consegna centralizzata dei suddetti da parte del SII, con l'obiettivo di eliminare le inefficienze dovute all'eterogeneità dei formati dei flussi informativi da e verso i differenti distributori.
- II. Il medesimo provvedimento ha poi stabilito:
 - a) che, in una fase iniziale, il SII esegua le attività di propria competenza nel periodo di un giorno lavorativo;
 - b) che la trasmissione dei dati funzionali all'aggiornamento mensile del RCU avvenga - sulla base della situazione consolidata al terzo giorno lavorativo antecedente - entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente:
 - (i) al sestultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati costituenti il RCU per i punti di prelievi diversi da quelli serviti in maggior tutela;
 - (ii) all'ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati rilevanti resi transitoriamente disponibili per i punti di prelievo serviti in maggior tutela;
 - c) che, in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa di distribuzione dei termini della comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU, sia corrisposto all'utente del dispacciamento un indennizzo automatico (per gli importi si veda la Tabella 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09). In tal caso, il SII rende noto a ciascun utente del dispacciamento la data di ricevimento effettivo della medesima comunicazione;
 - d) per quanto concerne le entrate in vigore, la messa a disposizione in via esclusiva e centralizzata per il tramite del SII con decorrenza dal mese di luglio 2013, sulla base dei dati costituenti il RCU, aggiornato mensilmente, e dei dati appositamente inviati dalle imprese di distribuzione, dopo un adeguato periodo di parallelo gestionale partito

ad aprile dello stesso anno.

- III. Nel documento per la consultazione 547/2013/R/com, che richiama peraltro gli effetti benefici delle disposizioni sintetizzate al precedente punto in termini di capacità del Sistema di intervenire e correggere sollecitamente i possibili errori, favorendo di fatto l'ordinato svolgimento delle sessioni di *settlement* mensile, è stato già ampiamente approfondito il principio in base al quale il SII dovrebbe rendere disponibili tutte le informazioni che il Sistema stesso può autonomamente generare, operando un distinguo tra quelle rese disponibili direttamente dal SII all'utente e quelle trasmesse, invece, dall'impresa di distribuzione.
- IV. Il documento per la consultazione 192/2014/R/gas ha ripercorso la regolazione in materia di *settlement* gas, disciplinata dal TISG (Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas) e rilevato come, in linea con quanto fatto per il settore elettrico, l'attività di messa a disposizione sia dell'anagrafica annuale¹ sia di quella mensile² agli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) potrebbe essere centralizzata e gestita nell'ambito del SII, consentendo un più agevole monitoraggio delle eventuali inadempienze delle imprese di distribuzione, nonché eliminando la necessità di interfacciarsi con un numero, spesso elevato, di controparti.

Funzionalità del pre-check del settore elettrico

- V. Per quanto riguarda la funzionalità del *pre-check* elettrico, ovvero il servizio di verifica della corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto, con la deliberazione 82/2014/R/eel è stato previsto che:
- a) hanno accesso al servizio gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali;
 - b) l'accesso al servizio è finalizzato alla formulazione di una richiesta di *switching* ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita;
 - c) l'esito della verifica di corrispondenza è positivo nei casi in cui:
 - (i) il codice fiscale o la Partita IVA (di seguito: dati identificativi) del cliente finale titolare di tale punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri indicati dall'utente richiedente e quelli registrati nel RCU;

¹ Per anagrafica annuale si intendono i dati di cui al comma 22.1 del TISG.

² Per anagrafica mensile si intende l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD, di cui al comma 22.3 del TISG.

- (ii) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici;
 - d) qualora la richiesta di consultazione formulata nell'ambito del servizio di *pre-check* sia relativa ad un punto di prelievo servito in maggior tutela, per il quale l'esito della verifica sia negativo per assenza nel RCU del codice fiscale o della Partita IVA del cliente finale titolare del punto, l'utente richiedente ha la facoltà di formulare una nuova richiesta di consultazione, con riferimento al medesimo POD identificativo del punto di prelievo, indicando nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
 - e) il SII restituisce al richiedente:
 - (i) in caso di esito positivo, la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato, il POD del punto di prelievo oggetto della verifica e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto o, per i casi di cui alla precedente lettera c), alinea (ii), l'intera sequenza dei dati identificativi risultati non corretti;
 - (ii) in caso di esito negativo, l'attestazione dell'assenza di corrispondenza tra il POD e i dati identificativi del cliente finale, nonché le motivazioni sintetiche dell'assenza di corrispondenza³;
 - f) le imprese distributrici devono comunicare al SII gli esiti delle prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo (ossia: l'attivazione e la disattivazione della fornitura ai sensi del TIQE, nonché la risoluzione contrattuale per morosità ai sensi dell'articolo 7bis della deliberazione ARG/elt 4/08) entro due giorni lavorativi dall'esecuzione;
 - g) l'Acquirente Unico (di seguito: Gestore del SII) effettua un monitoraggio del servizio realizzando un report, che trasmette mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità, contenente:
 - (i) il numero di consultazioni, il relativo esito e l'utente richiedente;
 - (ii) il numero delle richieste di *switching* non presentate, in relazione alle richieste di cui al precedente alinea (i);
 - (iii) il numero delle richieste di *switching* presentate, in relazione alle richieste di cui al precedente alinea (i).
- VI. Con riferimento al precedente punto 2.6, lettera a), l'accreditamento al SII delle controparti commerciali è stato normato con la deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 166/2013/R/eel). La

³ Le motivazioni comprendono almeno: inesistenza POD, inesistenza dati identificativi del cliente finale, presenza di dati identificativi del cliente finale non corretti per più di 2 caratteri alfanumerici, punto di prelievo non attivo.

procedura prevede che:

- a) nella richiesta di accreditamento ciascun venditore debba indicare:
 - (i) che intende accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale;
 - (ii) i contratti di dispacciamento e trasporto a cui risultano o risulteranno associati i punti di prelievo per i quali sarà controparte commerciale;
 - (iii) il codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
- b) l'attività di abbinamento e aggiornamento dell'associazione tra ciascun venditore accreditato e ciascun punto di prelievo avvenga attraverso una richiesta agli utenti del dispacciamento di conferma del suddetto abbinamento.

VII. Il documento per la consultazione 192/2014/R/gas ha evidenziato come l'effettuazione tramite il SII della procedura di *pre-check* gas potrebbe favorire una riduzione dei potenziali errori collegati alle richieste di *switching*, permettendo all'UdD di verificare preliminarmente l'abbinamento tra il codice PdR associato ad un punto di riconsegna e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto. Proprio per garantire una piena efficienza di tale funzionalità, grazie anche alle attività di standardizzazione dei flussi informativi portate avanti dall'Autorità in questi anni, nel documento sono state individuate modalità di allineamento atte a garantire il costante aggiornamento dei dati costituenti il RCU.

VIII. E' importante menzionare, infine, le ultime disposizioni in materia di *switching* approvate dall'Autorità con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas) e la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: 258/2015/R/com), con le quali si è proceduto alla riduzione delle tempistiche connesse ai diversi passaggi necessari alla finalizzazione di una richiesta di *switching*. Diventa, pertanto, ancora più utile introdurre la funzionalità del *pre-check* per il settore del gas, a supporto del buon esito del processo.

IX. Concludendo, sempre nel medesimo documento per la consultazione, si anticipava la volontà dell'Autorità di procedere alla regolazione della voltura contrattuale gas in analogia con quanto fatto per il settore elettrico, per il quale è stata approvata la deliberazione 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel), come successivamente modificata ed integrata, che però, come anticipato nelle premesse, non è oggetto del presente documento per la consultazione.

2. Popolamento e aggiornamento del RCU Gas: stato dell'arte

- 2.1 Entro la fine del 2014 avrebbero dovuto essere completate sia la fase di accreditamento sia quella di popolamento del RCU Gas con riferimento a tutti i PdR allacciati alla rete di distribuzione. Il RCU avrebbe dovuto inoltre essere aggiornato, per variazione di uno o più dati tra quelli costituenti il medesimo, ovvero in esito a richieste di attivazioni, di disattivazioni, di volture e di *switching*, con modalità e tempistiche predefinite.
- 2.2 Più precisamente, ai sensi della deliberazione 296/2014/R/gas, erano tenuti ad accreditarsi al SII, entro:
- c) il 31 ottobre 2014, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto, e
 - d) il 31 dicembre 2014, gli UdD.
- 2.3 Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti dell'RCU, la suddetta deliberazione ha previsto che fino a marzo questi avvenissero su base mensile e che da aprile l'aggiornamento dei dati avvenisse entro un massimo di 2 giorni lavorativi. A tal fine, il Gestore ha definito tutte le specifiche tecniche del caso, nonché i tracciati informativi da utilizzare per gli aggiornamenti c.d. *on condition*.
- 2.4 Al mese di maggio 2015, risultano aver completato la procedura di accreditamento al SII 427 operatori; vi sono, poi, 37 operatori che, pur avendo avviato la procedura di accreditamento, non hanno tuttavia provveduto al completamento della stessa. Nello specifico:
- a) si sono accreditate tutte le imprese di trasporto;
 - b) sono tuttora inadempienti solo 4 imprese di distribuzione, peraltro già segnalate agli uffici per altre vicende e sulle quali si sono già messe in atto le opportune sollecitazioni;
 - c) non si è accreditato il 45% degli UdD censiti (229 su 415), cosa che è spiegabile alla luce del fatto che non sono stati ancora previsti processi di tipo commerciale.
- 2.5 Per quanto concerne la fase di popolamento, il Gestore ha evidenziato il buon esito delle attività che, già a fine dicembre, ha portato al caricamento dei dati stabiliti dalla deliberazione 296/2014/R/gas⁴ per 24.532.078 PdR.

⁴ Il RCU del SII è costituito dai seguenti dati rilevanti:

- a) Codice REMI (assegnato dall'impresa di trasporto al punto di consegna della rete di distribuzione; se presente, si riferisce all'aggregato);
- b) Codice PdR (come da deliberazione n. 138/04);
- c) Partita IVA impresa di distribuzione;

- 2.6 Nei file trasmessi sono stati riscontrati circa 13,9 milioni di errori, che il Gestore ha provveduto a bonificare, anche attivando un supporto a favore delle imprese di distribuzione per favorirne la risoluzione. In particolare, merita menzione il fatto che il cliente finale non è stato identificabile in 1.858.932 casi, per la non compilazione dei campi relativi al codice fiscale e alla Partita IVA, e in 34.863 a causa del codice fiscale errato.
- 2.7 A maggio la situazione registrata è quella riportata nella tabella 1. Come si può evincere dall'analisi dei dati, tale attività di popolamento ha già portato un beneficio a livello di sistema, permettendo di individuare e correggere errori inerenti alle anagrafiche esistenti, passaggio indispensabile per un efficiente funzionamento del mercato *retail*, soprattutto con riferimento al segmento del *mass market*.

Tabella 1 - Errori relativi alla anagrafica cliente finale

Tipologia di Errore	Maggio
Errore non corretto abbinamento tra CF/PIVA e i dati anagrafici	403.848
Cliente non Identificabile (CF e PIVA non valorizzati)	1.066.217
Errore nel formato del CF	61.878
Errore nel formato PIVA	6.290

-
- d) Partita IVA UdD associato al PdR;
 - e) Stato del PdR;
 - f) Codice Fiscale del titolare del punto;
 - g) Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera f));
 - h) Cognome e Nome del cliente titolare del punto;
 - i) Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui alla precedente lettera h));
 - j) Codice ISTAT Comune di ubicazione della fornitura;
 - k) Tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG);
 - l) Prelievo annuo (calcolato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del TISG);
 - m) Profilo di prelievo standard (attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 7 del TISG);
 - n) Data di inizio fornitura (gg/mm/aaaa);
 - o) Data di fine fornitura (gg/mm/aaaa).

Totale	1.538.233
---------------	------------------

3. Implementazione dei primi processi relativi al *settlement*

Anagrafica annuale: tempistiche di aggiornamento e semplificazione del contenuto

- 3.1 I dati che l'impresa di distribuzione deve obbligatoriamente mettere a disposizione di ciascun UdD, entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi della Sezione 1, Titolo 7 del TISG, sono già compresi nel set costituente il RCU, tranne che per gli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo. Questi ultimi sono le misure impiegate per il calcolo e le relative date di raccolta, come esplicitato dall'Allegato C al TISG, riportante le specifiche dei flussi informativi.
- 3.2 Il prelievo annuo contenuto nel RCU è proprio quello calcolato ai sensi dell'articolo 4 del TISG, determinato ed aggiornato dall'impresa di distribuzione entro il 20 luglio di ogni anno.
- 3.3 Con lo scopo di garantire la certezza delle operazioni, è orientamento dell'Autorità prevedere che le imprese di distribuzione siano tenute, entro il quinto giorno lavorativo antecedente il termine ricordato al precedente paragrafo 3.1, ad aggiornare tutti i dati costituenti il RCU. Sarà, poi, compito del SII effettuare le comunicazioni a vantaggio dell'UdD stabilite dal TISG.
- 3.4 A tal fine appare utile apportare una semplificazione alle informazioni scambiate, eliminando gli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo, come sopra richiamati, in quanto non di effettiva utilità o ridondanti, trattandosi comunque di misure trasmesse all'UdD nei normali flussi indicati dalla regolazione in materia (Sezione II, Titolo II del TIVG, peraltro, oggetto di attività di standardizzazione come disciplinato dalla deliberazione 117/2015/R/gas). Inoltre, poiché gli UdD conoscono l'uso che i propri clienti fanno del gas naturale e non hanno bisogno di attendere l'attribuzione del profilo di prelievo al PdR fatta dall'impresa di distribuzione entro il 31 luglio (attribuzione che per i PdR con uso civile è effettuata utilizzando criteri prettamente convenzionali⁵), si ritiene

⁵ Con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas come segue:

- a) ai punti di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2 (Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria);
- b) ai punti di riconsegna con prelievo annuo compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3 (Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria);
- c) ai punti di riconsegna con prelievo annuo superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1 (Riscaldamento).

opportuno anticipare il termine ultimo del 10 agosto (di cui al comma 7.5 del TISG⁶) al 15 luglio, così da efficientare tali scambi informativi.

SI. Osservazioni sulle implementazioni relative all'anagrafiche annuale prevista dal TISG. Si condivide quanto illustrato al paragrafo 3.4?

Anagrafica mensile: obblighi di comunicazione degli switching al SII e indennizzi

- 3.5 Come ricordato al precedente capitolo 2, ad oggi vige un obbligo di aggiornamento *on condition* del RCU a carico dell'impresa di distribuzione anche in esito a richieste di *switching*. Tale attività si è concretizzata, in questi mesi di attuazione della deliberazione 296/2014/R/gas, nella trasmissione al SII dei dati oggetto di variazione nei primi due giorni lavorativi del mese di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Quindi, allo stato dell'arte, il SII è in grado di abbinare il punto di riconsegna all'UdD, che lo fornisce in seguito a *switching*, solo all'inizio del mese di competenza.
- 3.6 Per garantire che il SII possa mettere a disposizione di ciascun UdD il sestultimo giorno del mese l'elenco dei punti nella propria titolarità, è necessario prevedere che l'impresa di distribuzione sia tenuta a comunicare gli esiti degli *switching* mensili al Sistema entro, e non oltre, la fine del secondo giorno lavorativo precedente il sestultimo. Questa disposizione, coerente con le nuove tempistiche che entreranno in vigore con la deliberazione 258/2015/R/com, è ragionevole in quanto, già alla data di attivazione dei servizi di ultima istanza, sussistono le condizioni per decretare l'abbinamento mensile di ciascun PdR al proprio UdD.
- 3.7 In aggiunta a quanto appena illustrato, sempre con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente e trasparente, in considerazione del fatto che la comunicazione all'UdD subentrante dei dati tecnici e contrattuali - caratterizzanti ciascun PdR, di cui al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04 - con la sopraccitata deliberazione 117/2015/R/gas, è stata anticipata al sestultimo giorno del mese a partire dal prossimo 1 luglio e molti dei dati da mettere a disposizione sono contenuti nel RCU, si intende prevedere che sia il SII stesso a trasmetterli all'UdD subentrante nel mese di competenza. Così facendo, stabilendo un contestuale obbligo di aggiornamento dell'anagrafica del PdR prevista dalla regolazione vigente in materia di standard di comunicazione (anagrafica messa a disposizione dall'impresa di distribuzione, che contiene tutti i rimanenti dati contrattuali di interesse per l'UdD), rimarrebbe nella responsabilità dell'impresa di distribuzione la singola comunicazione dei dati più prettamente tecnici (come, ad esempio, il

⁶ E' la data entro la quale devono pervenire le richieste da parte dell'UdD di assegnazione di una categoria d'uso diversa per i clienti con uso civile che attestino un utilizzo del gas per il condizionamento oppure per i clienti con uso civile e con prelievo annuo superiore a 5.000 Smc che attestino un uso diverso dal solo riscaldamento.

massimo prelievo orario contrattuale e la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione).

3.8 Tale soluzione, se adottata, porrebbe le condizioni per valutare un'opzione alternativa a quella della semplice trasmissione mensile da parte del SII dell'intero elenco nella titolarità di ciascun UdD, a far data dal primo giorno del mese successivo. Nello specifico, si vuole prendere in considerazione la seguente soluzione:

- a) il SII effettua mensilmente la comunicazione ai soli UdD interessati da *switching*, trasmettendo ai subentranti tutti i dati costituenti il RCU, per i soli PdR acquisiti, e agli uscenti l'elenco dei PdR non più nel proprio portafoglio; contestualmente,
- b) gli UdD, che non hanno variazioni della propria quota di mercato, possono utilizzare una funzionalità di interrogazione del Sistema, appositamente predisposta, e scaricare l'elenco dei PdR forniti; tale funzionalità sarà, in ogni caso, a disposizione di tutti gli UdD in qualsiasi momento.

3.9 Per il buon esito del processo, nelle more della gestione del processo di *switching* nell'ambito del SII, è opportuno introdurre una procedura di gestione degli eventuali disallineamenti presenti nelle anagrafiche, analoga a quella già stabilita dalla deliberazione 11 luglio 2013, 308/2013/R/com. Estendendo al settore del gas naturale quanto previsto dall'articolo 2 della suddetta deliberazione, l'UdD sarebbe tenuto a comunicare al Gestore, e contestualmente all'impresa di distribuzione, entro un giorno lavorativo successivo al sestultimo giorno di ciascun mese, eventuali difformità tra i dati di anagrafica resi disponibili dal SII a seguito del processo di aggiornamento del RCU e:

- a) le informazioni risultanti dall'esito delle procedure di *switching* trasmesse dalle imprese di distribuzione ai sensi della deliberazione n. 138/04, per l'opzione illustrata al precedente paragrafo 3.6;
- b) quanto nella conoscenza e aspettativa dell'UdD, per l'opzione descritta ai precedenti paragrafi 3.7 e 3.8.

L'impresa di distribuzione, destinataria della predetta comunicazione, sarebbe poi tenuta, entro il penultimo giorno lavorativo del mese, alla verifica della segnalazione ricevuta e alla notifica al SII delle correzioni da apportare all'anagrafica. Il Gestore del SII, dal canto suo, dovrebbe recepire le correzioni e renderle disponibili agli UdD e alle imprese di distribuzione entro un giorno lavorativo dalla fine di ogni mese.

3.10 La summenzionata deliberazione prevede, peraltro, un indennizzo automatico a favore dell'utente per il mancato rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, dei termini relativi alla comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU, che si propone di estendere anche al settore del gas naturale, adottando gli importi definiti dalla tabella 6 del TIS, Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificata ed integrata.

S2. Osservazioni sulle implementazioni relative all'anagrafiche mensile prevista dal TISG. Si condivide quanto illustrato ai paragrafi 3.9 e 3.10?

Aggregazione delle misure e profilazione

- 3.11 Un aspetto che non è stato trattato nel documento per la consultazione 192/2014/R/gas riguarda l'attribuzione al SII delle attività svolte dall'impresa di distribuzione ai sensi degli articoli 9, 23 e 24 del TISG. In prima attuazione, si potrebbe ipotizzare di sollevare l'impresa di distribuzione dal compito di, con riferimento ai punti letti con una frequenza inferiore alla mensile:
- a) profilare i consumi sulla base del prelievo annuo e del profilo di prelievo attribuito al singolo PdR;
 - b) calcolare la somma dei prelievi giornalieri del mese m dei PdR, distinti per profilo di prelievo, serviti dall'UdD;
 - c) mettere a disposizione di ciascun UdD e, successivamente (trascorsi i due giorni utili per evidenziare la presenza di eventuali errori) dell'impresa di trasporto interconnessa alla rete di distribuzione i dati di cui alla precedente lettera b).
- 3.12 Le imprese di distribuzione dovranno, in fase di caricamento dei dati relativi all'anagrafica annuale di cui sopra, indicare al Sistema quali PdR siano da profilare e quali no, secondo le modalità operative individuate dal Gestore.
- 3.13 Il passaggio delle suddette attività in capo al SII permetterà, tra l'altro, di eliminare il flusso informativo ad oggi esistente tra le imprese di distribuzione sottese e quelle di riferimento di cui al comma 23.1 del TISG, poiché sono quest'ultime che hanno la responsabilità di trasmettere i dati aggregati al responsabile del bilanciamento.
- 3.14 Quanto descritto al precedente paragrafo 3.11, funzionale sia al *settlement* che alla definizione dei bilanci provvisori, potrebbe essere effettuato dal SII con frequenza mensile oppure in modo massivo prima dell'inizio dell'Anno Termico e, poi, essere oggetto mensilmente di aggiornamento con riferimento ai soli PdR interessati da attivazioni, disattivazioni o *switching*, con successiva comunicazione agli UdD di competenza e all'impresa di trasporto interconnessa secondo le tempistiche ad oggi già previste dal TISG.

S3. Osservazioni sulle prime implementazioni relative all'aggregazione delle misure e profilazione.

4. Funzionalità del *pre-check*

- 4.1 Ai sensi del comma 14.4 della deliberazione n. 138/04 i dati essenziali per la presentazione di una richiesta di *switching*, su un punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione cui l'UdD ha già accesso in relazione a precedenti richieste, sono il codice fiscale o la Partita IVA del cliente finale. Nell'attività di standardizzazione dei flussi informativi scambiati tra venditore e impresa di distribuzione, però, si è dovuto tener conto dei casi in cui quest'ultima non disponga nei propri sistemi di tali informazioni e, quindi, sia impossibilitata ad effettuare la verifica di ammissibilità della richiesta. Dai risultati della fase di popolamento, sintetizzati ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7, sembrerebbe che tale problema potrebbe avere degli effetti sull'utilizzo della funzionalità di *pre-check*, se non tenuto nella corretta considerazione.
- 4.2 Tale funzionalità dovrebbe operare in modo del tutto analogo a quella attiva per il settore elettrico, riportata al precedente paragrafo V, ovviamente tranne che per quanto attiene alla distinzione del mercato di appartenenza del cliente finale.
- 4.3 Per renderla effettiva è necessario, di conseguenza, garantire la corretta compilazione, per tutti i PdR, dei campi del RCU utilizzati per la consultazione, ossia quelli relativi al codice fiscale e alla Partita IVA del cliente finale. L'Autorità intende, pertanto, prevedere che:
- a) il SII trasmetta agli UdD interessati l'elenco dei PdR nella propria titolarità per i quali i suddetti campi risultano non valorizzati o non correttamente compilati, nonché la motivazione dell'invio;
 - b) gli UdD abbiano a disposizione trenta giorni lavorativi per recuperare le informazioni richieste e comunicarle al Sistema;
 - c) il SII proceda all'allineamento con le imprese di distribuzione, entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla precedente lettera b);
 - d) il SII informi l'Autorità degli esiti dell'attività condotta, con l'evidenza dei casi di fallimento.
- 4.4 Inoltre, quale ulteriore azione a supporto dell'ottenimento del completo popolamento del RCU gas, si reputa comunque opportuno che l'utente richiedente possa formulare una nuova richiesta di consultazione, indicando nome, cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto⁷, in caso di assenza nel RCU del codice fiscale o della Partita IVA del cliente finale titolare del PdR. Qualora si riscontri un esito positivo della verifica di corrispondenza, il SII aggiornerà il

⁷ Secondo la procedura ad oggi in vigore nel settore elettrico per un punto di prelievo servito in maggior tutela.

RCU con i dati indicati dall'utente richiedente e trasmetterà tempestivamente gli stessi all'impresa di distribuzione ai fini dell'allineamento delle banche dati.

- 4.5 Infine, come ricordato al precedente paragrafo V, lettera a), il servizio di *pre-check* elettrico è accessibile alle sole controparti commerciali accreditate al SII. L'accREDITAMENTO non è obbligatorio, ma chiaramente necessario, se non altro per la gestione delle volture (infatti, ai sensi della deliberazione 398/2014/R/eel, è la controparte commerciale - in qualità di controparte venditrice del cliente finale con cui ha stipulato un contratto di fornitura - ad effettuare la comunicazione al SII funzionale all'attivazione contrattuale). La stessa fattispecie è riscontrabile nel settore del gas naturale dove l'UdD, che è l'utente del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri, può non coincidere con il venditore al dettaglio di gas naturale ai clienti finali serviti dalla rete di distribuzione. Per tale motivazione, con la deliberazione 258/2015/R/com, è stato stabilito di integrare la disciplina relativa alle procedure di *switching*, contemplando, tra le cause di estinzione del diritto dell'utente presso un determinato punto in cui aveva ottenuto l'accesso, la sospensione o la risoluzione del rapporto contrattuale tra l'UdD e la controparte commerciale (venditore del cliente finale, che si approvvigiona dall'utente) e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza qualora il cliente non trovi un nuovo fornitore.
- 4.6 Pertanto, si ritiene opportuno prevedere, anche per il settore del gas naturale, che la funzionalità di *pre-check* sia accessibile alla sola controparte venditrice al dettaglio del cliente finale e che questa sia tenuta ad accreditarsi al Sistema.
- 4.7 Nella fase di applicazione della procedura di accreditamento disciplinata dalla deliberazione 166/2013/R/eel sono emerse criticità connesse alla mancata conferma o negazione dell'abbinamento formulato nell'istanza di accreditamento al SII da parte dell'utente del dispacciamento che, tra l'altro, ha il compito di indicare l'elenco dei punti di prelievo per i quali risulta già titolare dei contratti di dispacciamento e trasporto per conto della medesima controparte commerciale accreditata. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 della sopraccitata deliberazione, gli adempimenti finali, necessari per il completamento della procedura aggiornamento del RCU, sono solo a carico della controparte commerciale⁸, la cui operatività viene sospesa in caso di esito negativo della medesima.
- 4.8 Nell'estensione, quindi, della funzionalità di *pre-check* al settore del gas, pur confermando quanto già previsto dalla regolazione per il settore elettrico in tema di accreditamento della controparte venditrice al dettaglio del cliente finale, compreso il tempo massimo a disposizione dell'UdD per confermare o negare

⁸ Ai sensi dell'articolo 4.5 della deliberazione 166/2013/R/eel, il SII comunica l'esito della procedura alla controparte commerciale e, nello specifico, "in caso di esito negativo della procedura di abbinamento, gli adempimenti necessari per completare la medesima procedura, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti".

l'abbinamento indicato dalla controparte commerciale⁹, si ritiene di introdurre le seguenti modifiche tese a responsabilizzare maggiormente l'UdD:

- a) ciascun soggetto richiedente l'accreditamento al SII in qualità di controparte commerciale deve indicare nell'istanza anche i PdR per i quali intende operare, ovviamente a meno di situazioni di *start up*;
- b) il Sistema invia una notifica all'UdD che non abbia - nel tempo massimo prestabilito - confermato o negato l'abbinamento con la controparte commerciale e per i punti elencati nell'istanza;
- c) l'UdD destinatario della comunicazione di cui alla precedente lettera b) sia tenuto ad effettuare le azioni richieste in un tempo massimo di 2 giorni lavorativi.

4.9 In alternativa, qualora l'UdD dovesse non confermare o negare l'abbinamento, si può pensare di applicare il criterio del silenzio-assenso, ovvero il SII fornirà alla controparte commerciale un esito positivo della procedura di abbinamento, lasciando comunque all'UdD la possibilità di rettificare eventuali errori riscontrati, entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di avvenuto abbinamento.

4.10 L'opzione preferita tra le due appena descritte sarà applicata anche per l'accreditamento delle controparti commerciali operative nel settore elettrico.

S4. Osservazioni sull'estensione della funzionalità del pre-check al settore del gas naturale. Si condivide quanto illustrato al paragrafo 4.3? Si condivide l'introduzione dell'obbligo di accreditamento al SII delle controparti commerciali operative nel settore del gas naturale? Quale soluzione si preferisce tra le due illustrate ai paragrafi 4.8 e 4.9? Si condivide l'estensione al settore elettrico delle modifiche alla procedura di accreditamento delle controparti commerciali?

5. Tempistiche di entrata in vigore

5.1 Nella definizione del piano di entrata in vigore delle diverse implementazioni descritte nel presente documento si deve tener conto di vari fattori, tra i quali (i) il tempo indispensabile per il Gestore per produrre le specifiche tecniche, sottoporle a consultazione e portare a regime un nuovo processo e (ii) quello necessario per il consolidamento del RCU gas, visto che gli aggiornamenti *on condition* sono partiti ad aprile 2015. Per entrambi, mediamente, è possibile immaginare un periodo non inferiore a sei mesi.

5.2 Alla luce di quanto premesso, ipotizzando che il provvedimento sia adottato entro la prima metà di luglio, si può prevedere il seguente piano di lavoro:

⁹ Ai sensi della deliberazione 166/2013/R/eel, 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del SII.

- a) nel mese di luglio 2015, avvio delle procedure di recupero/correzione dati essenziali per la funzionalità di *pre-check* (di cui al precedente paragrafo 4.3);
 - b) nel mese di dicembre 2015, conclusione del processo di accreditamento delle controparti commerciali (di cui ai precedenti paragrafi da 4.5 a 4.9) e termine di tutte le attività funzionali al corretto popolamento e consolidamento del RCU;
 - c) nel mese di gennaio 2016, messa a disposizione del *pre-check* (di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.4);
 - d) nel mese di aprile 2016, messa a disposizione dell'anagrafica mensile TISG (di cui ai precedenti paragrafi da 3.5 a 3.10);
 - e) nel mese di luglio 2016, messa a disposizione dell'anagrafica annuale TISG (di cui ai precedenti paragrafi da 3.1 a 3.4);
 - f) per l'avvio del prossimo Anno Termico 2016-2017, messa a disposizione della profilazione e aggregazione delle misure per i PdR non letti mensilmente (di cui ai precedenti paragrafi da 3.11 a 3.14).
- 5.3 Su ciascuna fase, vista l'esperienza maturata con riferimento al settore elettrico, non si reputa opportuno stabilire da subito l'effettuazione di periodi di parallelo, la cui valutazione viene lasciata nella disponibilità del Gestore in ragione della complessità del processo implementato.

S5. Osservazioni sulle tempistiche di entrata in vigore.